

ANCE Como
Associazione Nazionale
Costruttori Edili Como

C.A.S.A. / C.N.A.
CONFARTIGIANATO IMPRESE
COMO

Fe.N.E.A.L. - U.I.L.
F.I.L.C.A. - C.I.S.L.
F.I.L.L.E.A. - C.G.I.L.



**CONTRATTO COLLETTIVO PROVINCIALE DI LAVORO
PER I LAVORATORI EDILI ED AFFINI E PER I
DIPENDENTI DA IMPRESE ARTIGIANE EDILI ED AFFINI
DELLA PROVINCIA DI COMO**

IN VIGORE DAL 1° LUGLIO 2006

ANCE Como
Associazione Nazionale
Costruttori Edili Como

C.A.S.A. / C.N.A.
CONFARTIGIANATO IMPRESE
COMO

Fe.N.E.A.L. - U.I.L.
F.I.L.C.A. - C.I.S.L.
F.I.L.L.E.A. - C.G.I.L.

**CONTRATTO COLLETTIVO PROVINCIALE DI LAVORO
PER I LAVORATORI EDILI ED AFFINI E PER I
DIPENDENTI DA IMPRESE ARTIGIANE EDILI ED AFFINI
DELLA PROVINCIA DI COMO**

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

IN VIGORE DAL 1° LUGLIO 2006

In data 22 giugno 2007 l'Assemblea Straordinaria ha modificato la denominazione da Collegio delle Imprese Edili ed Affini della Provincia di Como a ANCE COMO.

**CONTRATTO COLLETTIVO PROVINCIALE
DI LAVORO PER I LAVORATORI EDILI
ED AFFINI E PER I DIPENDENTI DA
IMPRESE ARTIGIANE EDILI ED AFFINI
DELLA PROVINCIA DI COMO**

**PARTE GENERALE
SISTEMA DI INFORMAZIONI**

Art. 1 - Sistema di informazioni e di monitoraggio del settore	pag. 7
Art. 2 - Appalti, subappalti e iscrizione alla Cassa Edile	pag. 9
2 BIS	pag. 9
2 TER	pag. 10
2 QUATER	pag. 10
Art. 3 - Formazione professionale	pag. 10
Art. 4 - Mercato del Lavoro	pag. 11
Art. 5 - Cariche sindacali	pag. 12
Art. 6 - Norme di salvaguardia	pag. 12
Art. 7 - Validità e durata	pag. 12

**PARTE I
REGOLAMENTAZIONE PER GLI OPERAI**

Art. 8 - Categorie e qualifiche minimi di paga base oraria	pag. 13
Art. 9 - Orario di lavoro	pag. 13
Art. 10 - Indennità territoriale di settore	pag. 15
Art. 11 - Elemento economico territoriale	pag. 15
Art. 12 - Indennità di trasferta fissa	pag. 18
Art. 13 - Indennità di trasferta	pag. 19
Art. 14 - Indennità per lavori in alta montagna	pag. 19
Art. 15 - Costruzione di linee elettriche e telefoniche	pag. 20
Art. 16 - Indennità per lavori speciali disagiati	pag. 20
Art. 17 - Mensa	pag. 21
Art. 18 - Ferie	pag. 22
18 BIS	pag. 22

Art. 19 - Trattamento economico per ferie, gratifica natalizia e riposi annui	pag. 22
Art. 20 - Pagamento ferie e gratifica natalizia	pag. 24
Art. 21 - Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza di Como funzionamento ed assistenza collaterale	pag. 24
Art. 22 - Multe e trattenute	pag. 25
Art. 23 - Comitato Territoriale per la Prevenzione Infortuni, l'Igiene e l'ambiente di lavoro	pag. 25
Art. 24 - Ambiente di lavoro	pag. 26
Art. 25 - Indumenti di lavoro	pag. 26
Art. 26 - Quota sindacale	pag. 27
Art. 27 - Quota territoriale di adesione contrattuale	pag. 27

PARTE II

REGOLAMENTAZIONE PER GLI IMPIEGATI

Art. 28 - Categorie e qualifiche minime di stipendio	pag. 28
Art. 29 - Premio di produzione	pag. 28
Art. 30 - Elemento economico territoriale	pag. 28
Art. 31 - Indennità sostitutiva di mensa	pag. 29
Art. 32 - Indennità di trasporto	pag. 29

ALLEGATI

A - Schema di lettera dell'Impresa appaltante (o sub-appaltante) alla Cassa Edile, e per conoscenza, agli Istituti di Previdenza ed Assistenza	pag. 30
B - Dichiarazione dell'Impresa appaltatrice o subappaltatrice	pag. 31

Altri allegati:

- Verbale di accordo 30 settembre 2002	pag. 32
- Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza di ambito territoriale (R.L.S.T.) per la provincia di Como	
- Statuto dei lavoratori	pag. 41
- Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza Como - Lecco. Assistenze diverse	pag. 60

CONTRATTO COLLETTIVO PROVINCIALE DI LAVORO PER I LAVORATORI EDILI ED AFFINI DELLA PROVINCIA DI COMO INTEGRATIVO AL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 20 MAGGIO 2004 IN VIGORE DAL 1° MAGGIO 2004 (INDUSTRIA) ED AL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 1° OTTOBRE 2004 IN VIGORE DAL 1° OTTOBRE 2004 (ARTIGIANATO).

Como, 27 luglio 2006

T R A

il Collegio Imprese Edili ed Affini della Provincia di Como rappresentato dal Presidente p.e. Valentino Carboncini assistito dal cav. Benedetto Monti, dal Direttore ing. Valter Ferrario e dalla dott.ssa Daniela Colmano

la Confartigianato Imprese di Como rappresentata dal Presidente Sig. Cornelio Cetti assistito dal Segretario Generale p.i. Giorgio Colombo e dal rag. Giuseppe Contino

la Confederazione Nazionale dell'Artigianato di Como rappresentata dal Presidente Sig. Giacomo Guidali assistito dal Direttore Sig. Alberto Bergna e dal Sig. Antonio Recagni

la C.A.S.A. di Como rappresentata dal Sig. Ettore Zanotti

e

le Organizzazioni Sindacali:

Fe.N.E.A.L.-U.I.L. di Como in persona del Segretario Generale Antonio Del Verme assistito dai Segretari Mario Brunato e Francesco Cagnazzo e dai Sigg. Rosario Cudazzo e Giordano Pontiggia.

F.I.L.C.A.-C.I.S.L. di Como in persona del Segretario Generale Alfredo Napoli assistito dai Segretari Roberto Turri e Ignazio Verduzzo e dai Sigg. Abdelmalek Jounaid, Massimo Rimoldi e Stefano Zucchi.

F.I.L.L.E.A.-C.G.I.L. di Como in persona del Segretario Generale Marco Fontana assistito dal Segretario Organizzativo Salvatore Di Maria e dai Sigg. Roberto Carnieletto, Fabrizio Cavalli, Bruno Geminian, Fausto Longoni e Massimiliano Granata

con la partecipazione di una Delegazione di lavoratori composta dai Sigg.:

Salvatore Agostino, Giuseppe Arenare, Francesco Balzaretto, Carlo Barberio, Augusto Bianchi, Mario Camnasio, Agostino Carino, Giuseppe Capello, Alberto Colombo, Giuseppe Cozza, Stefano Galli, Claudio Genovese, Ivano Guzzetti, Gregorio Lizzi, Giampietro Longoni, Mauro Maffia, Angelo Maesani, Lucio Morello, Antonio Nardi, Claudio Pecchialan, Aldo Sicari e Rocco Zaccone

Visto l'art. 2, del D.L. 25 marzo 1997, n. 67, convertito nella legge 23 maggio 1997, n. 135

visti

- il c.c.n.l. industria del 20 maggio 2004 e l'accordo collettivo provinciale del 30 settembre 2002;
- il c.c.n.l. artigiani del 1° ottobre 2004 e l'accordo collettivo del 30 settembre 2002;
- la lettera del Ministero del Lavoro datata 8 ottobre 1997 e le istruzioni contenute nella Circolare I.N.P.S. del 6 novembre 1996, n. 213

richiamate

le premesse dei citati c.c.n.l. che si intendono qui integralmente riportate

si stipula

il presente Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro valido

- per il territorio della Provincia di Como;
- per le Imprese che svolgono le lavorazioni elencate nei c.c.n.l. sopra richiamati, siano tali lavori eseguiti in proprio o per conto di Enti Pubblici o per conto di terzi Privati, indipendentemente dalla natura industriale od artigianale delle Imprese stesse;
- per tutti i lavoratori da esse dipendenti.

PARTE GENERALE

ART. 1 SISTEMA DI INFORMAZIONI E DI MONITORAGGIO DEL SETTORE

Le parti contraenti, nell'ottica ed in ottemperanza a quanto previsto dal "Sistema di concertazione e di informazioni", così come disciplinato dai vigenti c.c.n.l. 20 maggio 2004 (Industria) e 1° ottobre 2004 (Artigianato), che impone rispetto dell'autonomia del ruolo imprenditoriale e distinzione delle specifiche responsabilità

premessò

- che l'evoluzione e la trasformazione della domanda di esecuzione di opere sia pubbliche che private trovano una naturale corrispondenza in modificazioni della struttura produttiva;
- che tali mutamenti incidono sul dimensionamento, sullo sviluppo aziendale e sul rapporto Impresa-Società;

al fine di

- affinare sempre più l'attuale metodologia conoscitiva dei flussi informativi sui principali avvenimenti, dati e notizie propri del settore edile;
- di fornire alle parti strumenti di intervento per realizzare politiche di sviluppo atte a rafforzare e qualificare lo stesso

dichiarano

la propria disponibilità ad attuare ogni iniziativa reciprocamente utile che dia efficacia ad una approfondita conoscenza del settore, valorizzando e razionalizzando le potenzialità informative ed elaborative della Cassa Edile di Como, ed estendendo, ove possibile, il numero di dati aggregati disponibili.

In via esemplificativa, le parti indicano quali strumenti utili a tale scopo:

- dare concreta attuazione agli incontri nei mesi di giugno e dicembre previsti in materia di informazioni globali sullo stato del settore;
- annualmente approfondire e potenziare l'esame congiunto, con particolare riguardo alle prospettive emergenti, con verifica di eventuali conclusioni, proposte e/o suggerimenti di origine nazionale (Osservatorio Nazionale, ecc.) e conseguenti possibili determinazioni di carattere

paritetico, anche attraverso un sistema di rilevazioni sulle opere pubbliche e private, al fine di sviluppare il sistema delle relazioni industriali;

- acquisire dati e notizie, dalle stazioni appaltanti, che soddisfino le menzionate necessità conoscitive, nonché informazioni sui flussi finanziari e sugli stanziamenti, presupposto indispensabile per l'individuazione di strategie produttive atte anche a tutelare l'occupazione all'interno delle Imprese locali;
- rendere omogenei e ampliare i dati dei vari Organismi Paritetici (Cassa Edile, Ente Scuola, C.P.T.), forniti con cadenza periodica, su indicazioni congiunte, per la loro rilevanza sotto il profilo occupazionale, la loro importanza e consistenza sul versante economico-finanziario;
- raccogliere i dati acquisiti ed elaborati da ciascuna Organizzazione.

Resta inteso che i risultati degli appalti e dei subappalti, saranno trasmessi alle rispettive Organizzazioni Regionali e Nazionali per gli incontri previsti a tale livello.

* * * * *

Ferma restando l'autonomia dell'attività imprenditoriale e le rispettive distinte responsabilità degli imprenditori e delle organizzazioni sindacali, le parti, nell'intento di individuare con il massimo anticipo possibile sia le occasioni di sviluppo che le condizioni atte a favorirle, affermano l'esigenza di definire, con cadenze di norma semestrali (giugno e dicembre), momenti di incontro su iniziativa delle Organizzazioni Sindacali onde procedere congiuntamente ad esami e verifiche in ordine a problematiche generali suscettibili di avere influenza sulla situazione complessiva del settore.

A titolo esemplificativo potranno essere monitorati gli appalti e subappalti, l'orario di lavoro, l'ambiente, la sicurezza e gli adempimenti relativi alla formazione, in modo da contribuire alla regolarizzazione delle situazioni di abuso e di concorrenza sleale, eventualmente anche con segnalazione agli enti previdenziali delle Imprese inadempienti agli obblighi formativi anche per l'applicazione della normativa premiale.

A tal fine, anche in funzione della contrattazione territoriale, si utilizzeranno gli indicatori individuati all'art. 11, fruendo dell'attività e del ruolo della Cassa Edile.

Altri indicatori potranno essere individuati congiuntamente ed essere oggetto di monitoraggio.

Sulla base delle informazioni così ottenute, le parti firmatarie della presente intesa, potranno svolgere un ruolo propositivo ai programmi di sviluppo delle Imprese utili anche per i lavoratori, nonché essere di supporto alle richieste che in tal senso dovessero pervenire dall'Osservatorio Nazionale.

ART. 2

APPALTI, SUBAPPALTI E ISCRIZIONE ALLA CASSA EDILE

Le parti contraenti confermano la validità e la piena applicazione della disciplina contrattuale vigente in materia di subappalto (art. 14 c.c.n.l. Industria e art. 17 c.c.n.l. Artigianato).

Inoltre, da parte del Collegio e delle Organizzazioni Artigiane, sarà effettuata costantemente una azione di stimolo alle Imprese Associate, al fine di garantire l'assolvimento agli obblighi aziendali in materia di segnalazione preventiva agli enti previdenziali, alla Cassa Edile al Collegio ed alle Organizzazioni Artigiane stesse, nonché il rispetto di tutti gli adempimenti contributivi e previdenziali, compresa l'iscrizione alla Cassa Edile locale.

Le Imprese esterne al territorio comasco che acquisiranno lavori in tale zona dovranno dare comunicazione alla Cassa Edile della durata presumibile degli stessi ed il numero previsto di occupati.

Resta altresì inteso che tali Imprese, qualora assumano personale nella zona o operino con personale non in trasferta, hanno l'obbligo di iscrivere i predetti lavoratori operai alla locale Cassa Edile aprendo una specifica posizione, indipendentemente dalla sede di versamento dei contributi previdenziali.

Per le segnalazioni da parte delle Imprese al Collegio, alle Organizzazioni Artigiane ed alla Cassa Edile previste dall'art. 14 del vigente c.c.n.l. (Industria) e dall'art. 17 del vigente c.c.n.l. (Artigianato), in materia di appalti e subappalti, nonché per le segnalazioni che il Collegio effettuerà alle Organizzazioni Sindacali, saranno utilizzati gli appositi schemi definiti di comune accordo fra le parti (allegati A e B).

Tali comunicazioni dovranno pervenire alle Organizzazioni Sindacali tempestivamente ed entro tempi tecnici, indicativamente 3 giorni lavorativi. Inoltre, al fine di rendere più certa e tempestiva tale comunicazione, saranno attuate da parte delle Associazioni datoriali azioni atte a fornire alle aziende adeguata informazione sugli obblighi contrattuali.

ART. 2 BIS

Le parti convengono che, in caso di utilizzo di lavoro in somministrazione, le aziende, tramite le Associazioni datoriali comunicheranno preventivamente alle Organizzazioni Sindacali l'utilizzo di tale personale e la presumibile durata.

ART. 2 TER

Le parti convengono sull'opportunità, in caso di utilizzo della cassa integrazione per mancanza di lavoro, che le Imprese con un numero di dipendenti non inferiore a 16 (esclusi gli apprendisti) ne diano comunicazione alle Organizzazioni Sindacali per il tramite delle Associazioni Imprenditoriali al fine di fissare un apposito incontro.

ART. 2 QUATER

Le parti, in merito alla figura del Promotore e relativi compiti e funzioni, confermano quanto contenuto nell'accordo provinciale del 6 maggio 2004 e successive integrazioni.

ART. 3 FORMAZIONE PROFESSIONALE

Le parti contraenti riconoscono e concordano sulla necessità di dare impulso alla formazione professionale dei lavoratori del settore per contribuire a migliorare la qualità del lavoro e le capacità tecnico-produttive delle Imprese.

Queste finalità sono attuate tramite l'Ente Scuola Professionale Edile che rappresenta la struttura operativa cui le parti affidano il compito di promuovere, programmare e gestire l'attività formativa nel settore.

Confermano, quindi, gli interventi formativi già avviati che interessano la Categoria attraverso adeguate iniziative di prima formazione per i giovani che entrano nel settore nonché adeguate iniziative di formazione continua, qualificazione, riqualificazione, specializzazione ed aggiornamento per le maestranze già inserite nel settore edile, agevolandone la partecipazione.

Ritengono, inoltre, di conferire all'Ente Scuola il compito di programmare nuove attività che amplino il campo dei soggetti interessati, anche sulla base di indicazioni ed esigenze che verranno espresse dalle Imprese.

Il contributo per l'addestramento professionale, da versare all'Ente Scuola Professionale Edile, è confermato all'1% delle retribuzioni denunciate alla Cassa Edile.

Le parti firmatarie intendono avvalersi di ogni strumento previsto dalle disposizioni legislative Statali, Regionali e Provinciali, come pure dalla normativa della Comunità Europea, al fine di favorire l'ingresso e la permanenza nel settore delle nuove leve.

Per questo, continuando la sperimentazione già in parte attuata viene dato incarico all'E.S.P.E. di Como di organizzare accorpendo in un unico corso, della durata complessiva di 40 ore di cui 20 ore durante l'orario di lavoro, gli attuali corsi di primo ingresso e di alfabetizzazione.

Le restanti ore si terranno nella giornata del sabato o in momenti diversi non rientranti nell'orario contrattuale di lavoro, con retribuzione ordinaria senza maggiorazione Cassa Edile.

I commi 7 e 8 ridefiniscono la sperimentazione di tali corsi per la provincia di Como.

Gli oneri di organizzazione del corso saranno posti a carico dell'E.S.P.E., mentre le Imprese potranno ricevere il rimborso dei 2/3 degli oneri retributivi tramite compensazione con la contribuzione dovuta alla Cassa Edile, ponendo 1/3 a carico di E.S.P.E. ed 1/3 a carico del C.P.T., su attestazione dell'E.S.P.E.

Sempre a titolo sperimentale sarà dato l'incarico all'Ente Scuola Professionale Edile di valutare la possibilità di organizzare, previa verifica della domanda e del rapporto costi/benefici, alcuni corsi decentrati nel territorio per venire incontro alle esigenze dei lavoratori e delle Imprese.

ART. 4 MERCATO DEL LAVORO

Le parti, ai fini di una razionalizzazione del mercato del lavoro, per favorire l'occupazione e agevolare lo sviluppo locale, concordano di istituire, attraverso lo strumento della convenzione con i Centri per l'Impiego, un'attività di supporto alla funzione di incontro domanda - offerta di lavoro costituendo presso la Scuola Edile uno sportello informativo al servizio delle Imprese e dei lavoratori.

In particolare l'attività di promozione e di circolazione delle informazioni sulle opportunità lavorative e sulle offerte formative verrà effettuata tramite l'utilizzo della "Borsalavorolombardia" così come previsto dall'art. 114 del c.c.n.l. 20 maggio 2004 (Industria) ed all'Allegato C, punto D del c.c.n.l. 1° ottobre 2004 (Artigianato) ed alla successiva Convenzione stipulata tra Formedil Regione Lombardia e Agenzia Regionale per il Lavoro del 27 ottobre 2005.

ART. 5 CARICHE SINDACALI

I permessi di cui all'art. 105, lett. b) del c.c.n.l. 20 maggio 2004 (Industria) e art. 91 del c.c.n.l. 1° ottobre 2004 (Artigianato) ai lavoratori che siano membri dei Comitati Direttivi Provinciali dei Sindacati della Fe.N.E.A.L.-U.I.L., F.I.L.C.A.-C.I.S.L., F.I.L.L.E.A.-C.G.I.L. stipulanti, possono essere cumulati trimestralmente, purché la richiesta pervenga al Collegio delle Imprese Edili e/o alle Associazioni Artigiane con un preavviso di almeno 5 giorni con lettera a firma dei Segretari Provinciali dei Sindacati medesimi.

La retribuzione relativa a tali permessi per i lavoratori operai dovrà essere assoggettata alla normale maggiorazione Cassa Edile (18,50%) ed alla maggiorazione del 4,95% per riposi annui.

ART. 6 NORME DI SALVAGUARDIA

Le parti si danno reciprocamente atto che, con la sottoscrizione del presente accordo integrativo, hanno provveduto a disciplinare compiutamente tutte le materie demandate dall'art. 38 del c.c.n.l. 20 maggio 2004 (Industria) e dall'art. 42 del c.c.n.l. 1° ottobre 2004 (Artigianato) alla loro competenza e che, pertanto, esse sono impegnate a rispettare ed a far rispettare ai propri iscritti, a tutti i livelli, il vigente contratto nazionale di lavoro ed il presente accordo integrativo per tutto il periodo di validità.

ART. 7 VALIDITA' E DURATA

Per quanto non modificato dal presente accordo restano in vigore le norme del Contratto Integrativo Provinciale 30 settembre 2002 (Industria) e del Contratto Integrativo Provinciale 30 settembre 2002 (Artigianato).

Il presente Contratto Integrativo si applica, salve le diverse decorrenze espressamente concordate, a partire dal 1° luglio 2006 e per la sua durata varranno le norme che saranno stabilite in materia in sede di rinnovo del c.c.n.l. 20 maggio 2004 (Industria) - (attualmente 31 dicembre 2007) e del c.c.n.l. 1° ottobre 2004 (Artigianato) - (attualmente 31 dicembre 2007).

PARTE I

REGOLAMENTAZIONE PER GLI OPERAI

ART. 8

CATEGORIE E QUALIFICHE MINIMI DI PAGA BASE ORARIA

L'assegnazione delle categorie e qualifiche viene fatta in base ai criteri stabiliti dall'art. 77 del c.c.n.l. 20 maggio 2004 (Industria) e dall'art. 77 del c.c.n.l. 1° ottobre 2004 (Artigianato).

SUPERMINIMI DI PAGA BASE ORARIA

Mosaicisti per lavori decorativi - decoratori di insegne - imitatori di marmo e legno	€ 0,04
Stuccatore da banco - modellista - stuccatore a lucido	€ 0,05
Carpentiere	€ 0,05

Detti superminimi vanno aggiunti in cifra alla paga base oraria senza la maggiorazione dell'indennità territoriale di settore.

Ai lavoratori addetti ai lavori discontinui (gruisti, escavatoristi, conduttori di macchine semoventi, motocarri, conduttori di automezzi in genere) cui sia richiesta una applicazione assidua e continua, spetta la retribuzione oraria per le ore di lavoro effettivamente prestato, nella misura oraria prevista dai contratti per le categorie di appartenenza, per gli operai di produzione.

* * * *

Ai conduttori di veicoli incaricati di trasportare i lavoratori dalla sede dell'Impresa o dal magazzino al cantiere e/o ritorno viene riconosciuta la retribuzione per il tempo di percorrenza necessario.

ART. 9

ORARIO DI LAVORO

L'orario normale contrattuale di lavoro è di 40 ore settimanali (art. 5 c.c.n.l. 20 maggio 2004 - Industria) (art. 6 c.c.n.l. 1° ottobre 2004 - Artigianato), suddivise nei primi cinque giorni della settimana.

Ove l'Impresa, per obiettive esigenze tecnico-produttive, da portare a preventiva conoscenza delle rappresentanze sindacali aziendali ai fini di

eventuali verifiche, ripartisca su sei giorni l'orario normale contrattuale di lavoro, per le ore in tal modo prestate nella giornata di sabato, è dovuta una maggiorazione dell'8% (otto per cento), calcolata sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 24 del c.c.n.l. 20 maggio 2004 (Industria) e dell'art. 22 del c.c.n.l. 1° ottobre 2004 (Artigianato).

Resta salvo quanto previsto dall'art. 10 del c.c.n.l. 20 maggio 2004 (Industria) e dall'art. 13 del c.c.n.l. 1° ottobre 2004 (Artigianato) in materia di recuperi.

Il datore di lavoro deve esporre, in modo facilmente visibile ed in luogo accessibile a tutti i dipendenti interessati, l'orario di lavoro con l'indicazione dell'ora di inizio e di termine del lavoro del personale occupato, nonché dell'orario e della durata degli intervalli di riposo durante il periodo di lavoro.

Quando non sia possibile esporre l'orario nel posto di lavoro, per essere questo esercitato all'aperto, l'orario stesso deve essere esposto nel luogo dove viene eseguita la paga.

Qualora l'Impresa disponga l'effettuazione di lavoro a turni ne darà comunicazione preventiva alla rappresentanza sindacale unitaria e/o alle Organizzazioni Sindacali per il tramite delle Associazioni Imprenditoriali.

L'orario normale contrattuale degli operai addetti a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia (elencati nella tabella approvata con R.D. 6 dicembre 1923, n. 2657 e nei successivi provvedimenti aggiuntivi e modificati), dei guardiani, portieri e custodi, con alloggio nello stabilimento, nel cantiere, nel magazzino, o nelle vicinanze degli stessi, approntato anche in carovane, baracche o simili, non può superare le 48 ore settimanali medie annue.

Restano ferme le altre norme contemplate negli artt. 5 e 6 del c.c.n.l. 20 maggio 2004 (Industria) e negli artt. 6 e 8 del c.c.n.l. 1° ottobre 2004 (Artigianato).

Per gli addetti a mansioni discontinue la misura oraria è la seguente:

ART. 10
INDENNITA' TERRITORIALE DI SETTORE

L'indennità territoriale di settore in atto per la provincia di Como è corrisposta nelle seguenti misure orarie:

MANSIONE	IMPORTO ORARIO	
	A.N.C.E.	C.A.S.A./C.N.A./ Confartigianato Imprese
Operaio 4° livello	1,28	1,29
Operaio specializzato	1,20	1,20
Operaio qualificato	1,08	1,08
Operaio comune	0,92	0,92

MANSIONE	IMPORTO
Autista meccanico	1,20
Autista - conducente - motocarrista	1,08
Magazziniere - guardiano - custode	0,76

Le parti si danno atto che gli importi così calcolati sono in coerenza con quanto previsto dai vigenti Accordi Sindacali Nazionali.

ART. 11
ELEMENTO ECONOMICO TERRITORIALE

Ai sensi dei vigenti accordi nazionali e dei c.c.n.l. di settore, l'elemento economico territoriale è determinato in coerenza con quanto previsto dal Protocollo 23 luglio 1993.

Nella determinazione dell'elemento economico territoriale - la cui incidenza sui vari istituti contrattuali è quella stabilita dai vigenti c.c.n.l. - le parti sottoscritte tengono conto, avendo riguardo al territorio della provincia di Como, dell'andamento del settore e dei suoi risultati, sulla base dei seguenti indicatori:

- | | |
|-------------------------------------|-------------------------------|
| 1) occupazione (parametro assoluto) | Fonte: Cassa Edile |
| 2) occupazione (parametro relativo) | Fonte: ISTAT |
| 3) ore lavorate | Fonte: Cassa Edile |
| 4) monte salari | Fonte: Cassa Edile e I.N.P.S. |

5) numero Imprese	Fonte: Cassa Edile e I.N.P.S.
6) andamento opere pubbliche e private	Fonte: Studi di Settore, C.C.I.A.A. e Cassa Edile
7) qualità delle costruzioni	Fonte: Specifica Commissione
8) ore di C.I.G.	Fonte: I.N.P.S. e Cassa Edile

Per i periodi di vigenza del presente Contratto Provinciale, il valore dell'elemento economico territoriale è determinato in via presuntiva per ogni anno, nel mese di gennaio.

La determinazione annuale del valore dell'elemento economico territoriale sarà effettuata in uno specifico incontro tra le parti, raffrontando l'andamento del settore e dei suoi risultati del periodo 1° ottobre/30 settembre di ciascun anno rispetto a quello immediatamente precedente.

Le stesse parti si danno reciprocamente atto di aver rilevato i dati relativi al periodo fisso di riferimento.

Le parti procederanno all'analisi dell'andamento del settore e dei suoi risultati nel periodo considerato con la valutazione dei valori corrispondenti ai parametri economici sopra indicati che determinano incrementi di produttività, qualità, competitività e redditività ed, in relazione alla stessa, si stabiliranno i possibili ed eventuali incrementi dell'elemento economico territoriale previsto dagli accordi citati in premessa.

Le parti definiranno l'importo dell'elemento economico territoriale per l'anno in esame formalizzando le intese raggiunte.

Le parti all'atto della verifica annuale, potranno individuare altri indicatori o sostituire quelli stabiliti.

Gli importi erogabili saranno differenziati secondo la categoria di appartenenza dei singoli lavoratori e saranno erogati secondo quanto concordato tra le parti.

Nel caso di passaggio di categoria da parte del lavoratore nel corso dell'anno di riferimento, verrà erogato l'elemento economico territoriale sulla base della nuova categoria di appartenenza.

In attesa di detta verifica a tutti i lavoratori verrà anticipato per ogni ora/mese retribuita/o la somma come da tabella seguente, entro la misura massima del 3% dei minimi di paga base e di stipendio in vigore al 1° marzo 2006 con

decorrenza 1° luglio 2006 ed entro l'ulteriore misura massima del 4% di paga e stipendio in vigore al 1° marzo 2006 con decorrenza 1° settembre 2007.

Dal 1° luglio 2006

Livello contrattuale

Operai:

4° livello	Euro	0,15	orarie
3° livello	Euro	0,14	orarie
2° livello	Euro	0,12	orarie
1° livello	Euro	0,10	orarie

Impiegati:

7° livello	Euro	35,92	mensili
6° livello	Euro	32,32	mensili
5° livello	Euro	26,94	mensili
4° livello	Euro	25,14	mensili
3° livello	Euro	23,34	mensili
2° livello	Euro	21,01	mensili
1° livello	Euro	17,96	mensili

Aumenti dal 1° settembre 2007

Livello contrattuale

Operai:

4° livello	Euro	0,19	orarie
3° livello	Euro	0,18	orarie
2° livello	Euro	0,16	orarie
1° livello	Euro	0,14	orarie

Impiegati:

7° livello	Euro	47,89	mensili
6° livello	Euro	43,10	mensili
5° livello	Euro	35,91	mensili
4° livello	Euro	33,52	mensili
3° livello	Euro	31,13	mensili
2° livello	Euro	28,01	mensili
1° livello	Euro	23,94	mensili

Ai lavoratori che interrompono il servizio lavorativo prima della scadenza del periodo annuale preso di riferimento per l'erogazione del premio, verrà

corrisposto il valore dell'E.E.T. proporzionalmente al servizio prestato relativo all'anticipazione erogata.

Analoga procedura viene fissata per gli anni successivi in vigore del contratto.

Il sistema di determinazione dell'elemento economico territoriale di cui al presente articolo resterà in vigore sino al rinnovo del Contratto Integrativo Provinciale.

Le parti si danno atto che la struttura dell'elemento economico territoriale è coerente con quanto previsto dall'art. 2 del D.L. 25 marzo 1997, n. 67 convertito nella Legge 23 maggio 1997, n. 135, in quanto il riferimento agli indicatori di cui alla presente intesa consente di apprezzare l'andamento dei risultati del settore a livello territoriale anche in funzione degli elementi di produttività, qualità, competitività e redditività di cui al citato art. 2.

ART. 12 INDENNITA' DI TRASFERTA FISSA

Ai sensi dell'art. 3, punto 6, del Decreto Legislativo 2 settembre 1997, n. 314 si determina per tutti gli operai una maggiorazione della retribuzione a titolo di indennità di trasferta in cifra fissa in corresponsione dell'espletamento dell'attività lavorativa nei cantieri variabili e diversi, per tutte le categorie, nella misura di:

- Euro 0,31 orarie a decorrere dal 1° gennaio 2007 (aumento di Euro 0,06)
- Euro 0,37 orarie a decorrere dal 1° luglio 2007 (aumento di Euro 0,06)
- Euro 0,41 orarie a decorrere dal 1° gennaio 2008 (aumento di Euro 0,04)

Fino al 31 dicembre 2006 resta in vigore l'attuale indennità di trasferta fissa (€ 0,25 orarie).

Come stabilito dal Decreto sopraccitato l'importo dell'indennità concorrerà alla formazione del reddito, sia ai fini contributivi sia a quelli fiscali, nella misura del 50% del suo ammontare.

Sull'indennità di trasferta fissa non deve essere computata la percentuale di maggiorazione Cassa Edile di cui al contratto nazionale.

Tale indennità assorbe e sostituisce il rimborso delle spese di viaggio previste dai vigenti contratti nazionali.

ART. 13
INDENNITA' DI TRASFERTA

All'operaio in servizio, comandato a prestare la propria opera in un cantiere situato in un Comune diverso da quello di assunzione compete una diaria fissata nelle seguenti misure:

- | | |
|---|-----|
| - da Km 8 fino a 15 km dai confini territoriali dei suddetti Comuni al cantiere | 10% |
| - oltre 15 Km e fino a 25 Km | 15% |
| - oltre 25 Km | 20% |

Le distanze chilometriche vengono determinate secondo la viabilità ordinaria.

La diaria non è dovuta nel caso in cui il lavoro si svolga nel Comune di residenza o di abituale dimora del lavoratore o quando questi venga ad essere favorito da un avvicinamento alla sua residenza od abituale dimora che comporti un effettivo vantaggio, in termini di viabilità o di uso dei servizi pubblici.

La clausola relativa all'avvicinamento non trova applicazione per le trasferte superiori a 25 Km.

L'operaio che percepisce la diaria di cui al presente articolo, ha l'obbligo di trovarsi sul posto di lavoro per l'ora stabilita per l'inizio del lavoro.

In caso di pernottamento in luogo, l'Impresa è tenuta a provvedere per l'alloggio ed il vitto o al rimborso delle spese relative, ove queste non siano state preventivamente concordate in misura forfetaria.

In caso di pernottamento in luogo, l'operaio non ha diritto alla diaria di cui al 1° comma del presente articolo.

ART. 14
INDENNITA' PER LAVORI IN ALTA MONTAGNA

L'indennità per i lavori eseguiti oltre i mille metri è fissata nella misura del 10% (dieci per cento) della retribuzione (paga base di fatto, ex indennità di contingenza, indennità territoriale di settore).

ART. 15
COSTRUZIONE DI LINEE ELETTRICHE E TELEFONICHE

Si conferma che per gli operai addetti alla costruzione, fuori dai centri abitati, di linee elettriche e telefoniche, compresa la posa in opera dei conduttori non in tensione, l'indennità di cui all'art. 21 gruppo E), del c.c.n.l. 29 gennaio 2000 (Industria) e all'art. 13 del Contratto Integrativo Provinciale 30 settembre 2002 già fissata nella misura del 15% (quindici per cento) da calcolarsi sulla retribuzione (paga base di fatto, indennità territoriale di settore, indennità di contingenza) per tutte le ore di lavoro effettivamente prestate è soppressa e che l'importo erogato viene mantenuto ad personam come condizione di miglior favore a chi ne aveva diritto alla data del 28 febbraio 1998.

ART. 16
INDENNITA' PER LAVORI SPECIALI DISAGIATI

Le indennità per i lavori speciali disagiati sono quelle previste dall'art. 20 del c.c.n.l. 20 maggio 2004 (Industria) e dall'art. 23 del c.c.n.l. 1° ottobre 2004 (Artigianato), fatta eccezione per i lavori in galleria per i quali le parti concordano le seguenti maggiorazioni da corrispondere al personale addetto:

- a) fronte di perforazione, di avanzamento o di allargamento, anche se addetto al carico del materiale; lavori di riparazione straordinaria in condizioni di difficoltà e di disagio 46%

- b) lavori di rivestimento, di intonaco o di rifiniture di opere murarie; lavori per opere sussidiarie; carico e trasporti nell'interno delle gallerie anche durante la perforazione, avanzamento e sistemazione 26%

- c) riparazione o manutenzione ordinaria delle gallerie e degli impianti nei tratti o nelle gallerie ultimate, compresi i lavori di armamento delle linee ferroviarie 18%

Le predette percentuali debbono essere computate sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3 dell'art. 24 del c.c.n.l. 20 maggio 2004 (Industria) e dell'art. 25 del c.c.n.l. 1° ottobre 2004 (Artigianato) - (paga base di fatto, ex indennità di contingenza, indennità territoriale di settore ed elemento economico territoriale).

ART. 17 MENSA

L'Impresa, in relazione all'ubicazione ed alla durata dei cantieri, alle caratteristiche delle opere da eseguire, al luogo di residenza delle maestranze, su richiesta di almeno 20 dipendenti occupati nel cantiere, provvederà affinché nel cantiere o nelle immediate vicinanze possa essere consumato un pasto caldo.

Ove risulti necessario e ne sussistano le condizioni in relazione all'organizzazione ed alla durata dei cantieri, le disposizioni di cui al presente articolo potranno trovare attuazione con la predisposizione di servizi comuni a più Imprese.

Resta confermato l'attuale concorso pasto a carico dell'Impresa nella misura di Euro 8,00 giornaliera (Contratto Integrativo Provinciale 30 settembre 2002, art. 17).

La realizzazione di detto servizio, date le particolari esigenze del settore, potrà aver luogo anche tramite una Società di Ticket Restaurant o convenzioni con ristoranti/trattorie, riconoscendo il valore del buono pasto nella misura del comma precedente.

Per i lavoratori che non usufruiranno di detti servizi l'indennità sostitutiva viene fissata in:

- Euro 5,54 giornaliera a decorrere dal 1° gennaio 2007 (aumento di Euro 0,25);
- Euro 5,79 giornaliera a decorrere dal 1° luglio 2007 (aumento di Euro 0,25);
- Euro 6,50 giornaliera a decorrere dal 1° gennaio 2008 (aumento di Euro 0,71).

Fino al 31 dicembre 2006 resta in vigore l'attuale indennità di mensa giornaliera (Euro 5,29).

Detta indennità verrà corrisposta per le giornate di effettiva presenza con almeno quattro ore lavorative.

Sull'importo dell'indennità mensa non vanno computate le percentuali di maggiorazione di Cassa Edile di cui ai rispettivi c.c.n.l. in quanto nella sua determinazione è stato tenuto conto della maggiorazione per ferie, gratifica natalizia e riposi annui.

ART. 18 FERIE

In attuazione dell'art. 15 del c.c.n.l. 20 maggio 2004 (Industria) e dell'art. 18 del c.c.n.l. 1° ottobre 2004 (Artigianato), si concorda che nel periodo 1° luglio - 30 settembre agli operai è concesso di godere di un periodo di ferie collettive di tre settimane.

Il godimento della restante settimana di ferie avverrà di norma nel periodo invernale con prevalenza nel periodo natalizio.

Le aziende per esigenze tecnico-produttive potranno far effettuare le ferie in altri periodi.

L'epoca delle ferie sarà stabilita, di comune accordo, entro il 30 aprile di ciascun anno.

ART. 18 BIS

L'azienda valuterà l'opportunità di concedere al lavoratore, su specifica richiesta in caso di viaggio comprovato nel Paese di provenienza, la possibilità di fruire di periodi continuativi di durata adeguata utilizzando se necessario anche i riposi annui già maturati alla data della richiesta.

ART. 19 TRATTAMENTO ECONOMICO PER FERIE, GRATIFICA NATALIZIA E RIPOSI ANNUI

Il trattamento economico spettante agli operai per ferie (8,50%), gratifica natalizia (10%), a norma dell'art. 18 del c.c.n.l. 20 maggio 2004 (Industria) e dell'art. 21 del c.c.n.l. 1° ottobre 2004 (Artigianato) è assolto dall'Impresa con la corresponsione della percentuale complessiva del 18,50% (diciotto e cinquanta per cento) da calcolarsi sugli elementi della retribuzione (paga base di fatto, ex indennità di contingenza, indennità territoriale di settore, elemento economico territoriale), oltre al 4,95% per riposi annui.

Detta percentuale è ridotta in caso di malattia, infortunio o malattia professionale:

- | | |
|-------------------------------------|-------|
| - giornate di carenza INPS e INAIL: | 18,5% |
| - dal 4° giorno di malattia in poi: | 18,5% |

- dal 4° al 90° giorno di infortunio o malattia professionale: 7,4%
- dal 91° giorno d'infortunio o malattia professionale in poi: 4,6%

da computarsi sulla base dell'orario normale di lavoro effettuato dal cantiere durante l'assenza ovvero sulla base dell'orario normale di lavoro contrattuale in vigore, qualora i lavori del cantiere siano totalmente sospesi.

Denuncia nominativa dei lavoratori e versamento dei contributi

L'Impresa provvede a trasmettere alla Cassa Edile la denuncia mensile nominativa dei lavoratori occupati, tramite procedura telematica, entro e non oltre il 20° giorno successivo al periodo di paga cui si riferisce. Nel caso in cui tale scadenza cada in giorno festivo o sabato, il termine si intende spostato al primo giorno feriale successivo.

La mancata trasmissione della denuncia mensile entro il suddetto termine comporterà per l'Impresa una penale fissata nella misura di Euro 50,00 (cinquanta/00).

La stessa sanzione viene applicata in caso di consegna su supporto cartaceo.

Gli importi che devono essere accantonati presso la Cassa Edile sono pari al 14,20% dell'imponibile Cassa Edile.

Nei casi di assenza per malattia, infortunio o malattia professionale le percentuali da accantonare sono le seguenti:

- giornate di carenza INPS e INAIL: 14,2%
- dal 4° giorno di malattia in poi: 14,2%
- dal 4° al 90° giorno di infortunio o malattia professionale: 5,7%
- dal 91° giorno d'infortunio o malattia professionale in poi: 3,6%

Tali importi devono essere accantonati con versamenti mensili alla Cassa Edile entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello cui la denuncia si riferisce.

Nel caso in cui tale scadenza cada in giorno festivo o sabato, il termine si intende spostato al primo giorno feriale successivo.

In caso di adempimenti tardivi/deliberazione di rateizzazione secondo quanto previsto dall'accordo provinciale del 9 gennaio 2006, l'importo dovuto mensilmente verrà gravato, per i primi tre mesi, degli interessi di mora calcolati in ragione annua pari al Tasso Euro Ribor semestrale del 1° aprile e del 1° ottobre, maggiorato di 1,7 punti.

Al termine del trimestre, per il periodo residuo, verrà applicata una penalità nella misura dello 0,03% (zero virgola zero tre) al giorno calcolata sul totale maturato, maggiorata degli interessi di mora.

ART. 20 PAGAMENTO FERIE E GRATIFICA NATALIZIA

Il pagamento degli importi accantonati per ferie e gratifica natalizia, verrà fatto dalla Cassa Edile direttamente agli operai interessati con assegno di bonifico "non trasferibile" o accredito bancario, come segue:

- entro la fine di luglio: l'ammontare delle percentuali maturate durante il periodo 1° ottobre - 31 marzo;
- entro il 15 dicembre: l'ammontare delle percentuali maturate durante il periodo 1° aprile - 30 settembre.

Non sono ammessi pagamenti diretti di importi parziali o totali dall'Impresa ai lavoratori per qualsiasi ragione o causa, salvo casi eccezionali, per singoli lavoratori, previo specifico accordo con la Cassa Edile.

ART. 21 CASSA EDILE DI MUTUALITA' ED ASSISTENZA DI COMO FUNZIONAMENTO ED ASSISTENZA COLLATERALE

Le parti concordano a carico del datore di lavoro e del lavoratore a norma dell'art. 36 del c.c.n.l. 20 maggio 2004 (Industria) e dell'art. 43 del c.c.n.l. 1° ottobre 2004 (Artigianato) un contributo nella misura del 2,4650% (due e quattrocentosessantacinque per cento) da calcolarsi sull'ammontare della retribuzione (paga di fatto, ex indennità di contingenza, indennità territoriale di settore, elemento economico territoriale) di cui 2,0542% (due e zero cinquecentoquarantadue per cento) a carico del datore di lavoro e 0,4108% (zero e quattromilacentotto per cento) a carico del lavoratore, da versare alla Cassa Edile secondo le modalità fissate al precedente articolo 19.

Detto contributo servirà a coprire le spese per il funzionamento della Cassa e, unitamente agli interessi di mora e penalità, per le prestazioni ed assistenze agli iscritti sulla base degli accordi provinciali vigenti.

Nel caso di eccedenza od insufficienza del contributo le parti si

incontreranno entro 30 giorni dalla richiesta di una delle parti stesse, al fine di adeguare il contributo alle reali necessità.

ART. 22 MULTE E TRATTENUTE

I proventi delle multe e delle trattenute che non rappresentano risarcimenti dei danni, applicate a norma dell'art. 99 del c.c.n.l. 20 maggio 2004 (Industria) e dell'art. 88 del c.c.n.l. 1° ottobre 2004 (Artigianato), sono devoluti a favore della Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza delle Province di Como e di Lecco.

ART. 23 COMITATO TERRITORIALE PER LA PREVENZIONE INFORTUNI, L'IGIENE E L'AMBIENTE DI LAVORO

Si conferma l'accordo del 20 marzo 2000 per la costituzione del Comitato Paritetico Territoriale per la Prevenzione Infortuni, l'Igiene e l'Ambiente di Lavoro, quale Ente bilaterale paritetico, con carattere permanente, come da Statuto allegato all'accordo.

Detto Comitato è composto da 6 membri effettivi nominati pariteticamente dalle Associazioni Territoriali dei Datori di Lavoro e dalle Organizzazioni Territoriali dei Lavoratori di cui all'art. 1 dello Statuto.

Viene, altresì, confermato il contributo dello 0,23% (zero e ventitre per cento) da versare alla Cassa Edile per finanziare l'attività del Comitato Paritetico Territoriale per la Prevenzione Infortuni di cui al presente articolo.

Resta inteso che eventuali adeguamenti di tale contributo alle esigenze ed ai programmi di sviluppo delle attività e delle iniziative in corso di svolgimento avranno decorrenza non anteriore al 1° gennaio 2007.

In tal senso il Comitato assumerà le necessarie decisioni, ivi compresa la definizione di forme di coordinamento interne tali da rendere maggiormente efficiente l'operatività dello stesso.

Inoltre, per cantieri di particolare tipologia e complessità, di rilevante valore, le parti si riservano di studiare ipotesi di piani di sicurezza da applicarsi ai fini orientativi delle misure prevenzionali più idonee.

ART. 24 AMBIENTE DI LAVORO

Nell'intento di migliorare le condizioni ambientali e di igiene dei luoghi di lavoro e di dare completa realizzazione alla normativa di legge in proposito, si fa obbligo alle Imprese, qualora ne sussistano le necessità, di mettere a disposizione nei cantieri:

- a) un locale uso spogliatoio, riscaldato durante i mesi invernali;
- b) un locale refettorio riscaldato durante i mesi invernali;
- c) uso scaldavivande;
- d) servizi igienico-sanitari con acqua corrente.

Data la particolare natura dell'attività edilizia, le misure di cui ai punti a) e b) potranno essere ottenute anche con baracche metalliche coibentate o di legno, ovvero con altri elementi provvisori e, per piccoli cantieri, potranno avere sede in un unico locale purché diviso.

Tutte le misure di cui sopra dovranno essere apprestate non oltre 15 giorni lavorativi dall'avvio del cantiere, purché questo abbia una precisa localizzazione e non ostino condizioni obiettive in relazione anche alla durata del cantiere stesso.

Nei casi di impedimento all'interno dei cantieri, l'Impresa provvederà affinché i lavoratori possano usufruire dei servizi di cui sopra nelle vicinanze. Alla concreta applicazione degli obblighi sopra descritti sovrintende, ai sensi dell'art. 23, il Comitato Paritetico Territoriale per la Prevenzione Infortuni, l'Igiene e l'Ambiente di Lavoro.

Nel caso di cantieri di eccezionale durata e complessità, di valore oltre i 10 milioni di Euro, caratterizzati dalla attività di un numero significativo di lavoratori, con la presenza di più imprese aventi ciascuna un rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sarà individuato un R.L.S. di riferimento che possa assicurare l'omogeneità dei comportamenti di tali figure professionali. Gli oneri economici per i permessi usufruiti dal R.L.S. individuato, di durata massima pari a 40 ore, saranno posti a carico del Fondo R.L.S. presso la Cassa Edile.

ART. 25 INDUMENTI DI LAVORO

La distribuzione degli indumenti di lavoro (due tute oppure due giubbe e due paia di pantaloni o altre soluzioni equivalenti) ed un paio di scarpe antinfortunistiche,

viene annualmente effettuata dalla Cassa Edile in base alle indicazioni di carattere tecnico che sono fornite dal Comitato Paritetico Antinfortunistico.

Le parti definiscono congiuntamente le modalità attuative dell'intesa e determinano l'onere a carico delle Imprese in relazione ai costi del servizio (attualmente pari allo 0,60% sull'imponibile Cassa Edile).

Il lavoratore in servizio è tenuto ad utilizzare gli indumenti di lavoro forniti.

ART. 26 QUOTA SINDACALE

La quota sindacale a favore delle Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori firmatarie del presente accordo è stabilita nella misura pari allo 0,42% (zero e quarantadue per cento) della retribuzione denunciata alla Cassa Edile agli effetti del calcolo delle percentuali per gratifica natalizia e ferie.

Tale percentuale verrà trattenuta dalla Cassa Edile ai lavoratori che abbiano rilasciato regolare delega firmata, con la precisazione del Sindacato al quale intendono versare la quota stessa.

ART. 27 QUOTA TERRITORIALE DI ADESIONE CONTRATTUALE

Viene confermata la quota territoriale di adesione contrattuale a carico dei datori di lavoro e degli operai dipendenti dalle Imprese edili ed affini, fissata nella misura paritetica dello 0,741% (zero e settecentoquarantuno per cento) da calcolarsi sugli elementi presi come base per il versamento di contributi Cassa Edile.

Dette quote dovranno essere versate come segue:

- quella a carico del datore di lavoro, alla Cassa Edile - a disposizione del Collegio delle Imprese Edili ed Affini, che provvederà alla ripartizione della stessa in base ad un accordo tra le Associazioni datoriali - unitamente alle indennità ferie, gratifica natalizia;
- quella a carico del lavoratore - a disposizione delle Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente accordo - verrà trattenuta dall'Impresa e versata alla Cassa Edile, che provvederà alla ripartizione della stessa secondo l'accordo tra le medesime Organizzazioni.

PARTE II

REGOLAMENTAZIONE PER GLI IMPIEGATI

ART. 28

CATEGORIE E QUALIFICHE MINIME DI STIPENDIO

L'assegnazione delle categorie e delle qualifiche viene effettuata in base ai criteri stabiliti dall'art. 77 del c.c.n.l. 20 maggio 2004 (Industria) e dall'art. 77 del c.c.n.l. 1° ottobre 2004 (Artigianato).

ART. 29

PREMIO DI PRODUZIONE

Il premio di produzione in atto per la provincia di Como è corrisposto nelle seguenti misure:

MANSIONE	IMPORTO ORARIO	
	A.N.C.E.	C.A.S.A./C.N.A./ Confartigianato Imprese
7° livello - 1 ^a categoria super	306,78	306,70
6° livello - 1 ^a categoria	281,15	280,98
5° livello - 2 ^a categoria	234,26	234,41
4° livello - Assistente tecnico	211,66	211,48
3° livello - 3 ^a categoria	194,83	194,75
2° livello - 4 ^a categoria	174,68	174,61
1° livello - 4 ^a categoria (1° impiego)	150,24	150,24

Le parti si danno atto che gli importi così calcolati sono in coerenza con quanto previsto dai vigenti Accordi Sindacali Nazionali.

ART. 30

ELEMENTO ECONOMICO TERRITORIALE

La normativa riguardante l'Elemento Economico Territoriale stabilito all'art. 11 della parte operai, con le riparametrazioni del c.c.n.l. 20 maggio 2004 (Industria) e all'art. 15 del c.c.n.l. 1° ottobre 2004 (Artigianato), a decorrere dal 1° luglio 2006 e dal 1° settembre 2007, vale anche per la parte impiegati.

ART. 31
INDENNITA' SOSTITUTIVA DI MENSA

L'indennità sostitutiva di mensa è stabilita nei seguenti ammontari:

- Euro 5,54 giornaliera a decorrere dal 1° gennaio 2007 (aumento di Euro 0,25);
- Euro 5,79 giornaliera a decorrere dal 1° luglio 2007 (aumento di Euro 0,25);
- Euro 6,50 giornaliera a decorrere dal 1° gennaio 2008 (aumento di Euro 0,71).

Fino al 31 dicembre 2006 resta in vigore l'attuale indennità di mensa giornaliera (Euro 5,29).

Per quanto riguarda i criteri di erogazione si fa riferimento alle giornate di effettiva presenza, con almeno quattro ore lavorative, con esclusione delle ferie, festività e mensilità aggiuntive, in quanto nella determinazione dell'indennità giornaliera è già stato tenuto conto della loro incidenza.

ART. 32
INDENNITA' DI TRASPORTO

L'attuale indennità di trasporto stabilita in Euro 33,57 mensili viene elevata a:

- Euro 44,57 mensili a decorrere dal 1° gennaio 2007 (aumento di Euro 11,00 mensili)
- Euro 49,37 mensili a decorrere dal 1° gennaio 2008 (aumento di Euro 4,80 mensili)

Detta indennità verrà erogata per 12 mensilità e quindi con esclusione delle mensilità aggiuntive, in quanto nella determinazione dell'importo è stato già tenuto conto della loro incidenza.

Restano salve le condizioni di miglior favore in atto presso le singole Imprese.

ALLEGATI

ALLEGATO A

SCHEMA DI LETTERA DELL'IMPRESA APPALTANTE (O SUBAPPALTANTE) ALLA CASSA EDILE, E PER CONOSCENZA, AGLI ISTITUTI DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA (da inviare 15 giorni prima dell'inizio dei lavori).

Raccomandata A.R.

Alla CASSA EDILE di
e, per conoscenza:
All'ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (I.N.P.S.) - Sede di
All'ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO (I.N.A.I.L.) - Sede di
A ANCE COMO
e/o Alle ORGANIZZAZIONI ARTIGIANE DELLA PROVINCIA DI COMO

OGGETTO: c.c.n.l. 20 maggio 2004 (Industria) e c.c.n.l. 1° ottobre 2004 (Artigianato) per i lavoratori dipendenti da Imprese edili ed affini - Appalto e subappalto.

La sottoscritta Impresa (1), agli effetti della "disciplina dell'impiego di mano d'opera negli appalti e subappalti" contenuta nel contratto collettivo nazionale 20 maggio 2004 (Industria) e contratto collettivo nazionale 1° ottobre 2004 (Artigianato) per i lavoratori dipendenti da Imprese Edili ed Affini, comunica a codesta Cassa Edile ed agli Istituti in indirizzo di aver affidato l'esecuzione di lavori per il cantiere di all'Impresa (2)

La durata presumibile dei lavori sarà di mesi, durante i quali presumibilmente verranno impiegati n. lavoratori.

Per codesta Cassa Edile, a norma del citato contratto nazionale, si trasmette, in allegato, la dichiarazione rilasciata dall'Impresa esecutrice.

.....
TIMBRO E FIRMA

n. 1 allegato per la Cassa Edile

(1) denominazione e sede dell'Impresa appaltante o subappaltante

(2) denominazione e sede dell'Impresa appaltante o subappaltante

Raccomandata A.R.

Alla CASSA EDILE di
e, per conoscenza:
A ANCE COMO
e/o Alle ORGANIZZAZIONI ARTIGIANE
DELLA PROVINCIA DI COMO

DICHIARAZIONE DELL'IMPRESA APPALTATRICE O SUBAPPALTATRICE

La sottoscritta Impresa (1), dichiara che,
con contratto di appalto (o subappalto) stipulato in data ha
assunto l'esecuzione, per conto dell'Impresa (2)
dei lavori dinel cantiere di

La sottoscritta Impresa s'impegna ad assicurare, nei confronti degli operai da
essa adibiti alle lavorazioni assunte con il citato contratto di appalto (o subap-
palto) e per il periodo di esecuzione delle lavorazioni medesime, il trattamen-
to economico e normativo stabilito con il contratto collettivo nazionale 20 mag-
gio 2004 (Industria) e contratto collettivo nazionale 1° ottobre 2004
(Artigianato) per i lavoratori dipendenti da Imprese Edili ed Affini e con gli
accordi locali integrativi del medesimo (Como, 27 luglio 2006), nonché ad
assolvere, nei confronti della Cassa Edile competente (Como e Lecco), tutti gli
adempimenti previsti dai citati contratti collettivi e dallo Statuto-Regolamento
della Cassa medesima.

La sottoscritta Impresa consente fin d'ora alla Cassa Edile di esibire la pre-
sente dichiarazione a chiunque ne abbia interesse.

..... addì

.....
TIMBRO E FIRMA

(1) denominazione e sede dell'Impresa appaltatrice o subappaltatrice
(2) denominazione e sede dell'Impresa appaltante o subappaltante